

LISTE ELETTORALI: SEZIONALI E GENERALI

L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali disciplinate dal D.P.R. 20.03.1967 n. 223 e si distinguono in liste sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune) e generali (che comprendono tutto il corpo elettorale), nelle quali sono iscritti tutti i cittadini italiani residenti nel Comune o iscritti nel registro dell'anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), maggiorenni, che non hanno impedimenti all'esercizio del voto.

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- compimento del 18mo anno di età
- emigrazione o immigrazione da altro Comune
- perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.

Le suddette liste devono essere tenute costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in: semestrali, dinamiche ordinarie e dinamiche straordinarie.

Con la **revisione semestrale**, vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati per irreperibilità.

La **revisione dinamica ordinaria** riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali. Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio. Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio si procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223: cancellazioni per decesso, trasferimento di residenza in altro Comune, perdita della cittadinanza italiana, perdita della capacità elettorale, iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età.

La normativa prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba attuarsi una **revisione dinamica, detta straordinaria**, con termini abbreviati suddivisa in quattro parti:

- prima tornata [prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali]
- seconda tornata [prevista quarantacinque giorni prima della votazione ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto]
- iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età [prevista trenta giorni prima della data fissata per la elezione]
- cancellazioni per decesso [prevista quindici giorni prima della data della consultazione].

LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

L'Ufficio Elettorale provvede alla tenuta delle liste aggiunte.

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell'UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo. Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l'iscrizione in una apposita lista elettorale "aggiunta", presentando una domanda all'Ufficio Elettorale del Comune di residenza. L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.

RICHIESTA COPIA LISTE ELETTORALI

Le liste elettorali del Comune sono pubbliche. E' pertanto possibile consultarle o chiederne copia facendone richiesta all'Ufficio elettorale del Comune. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia cartacea e su formato digitale per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 20/03/1967, N. 223 come modificato dall'art. 177, 5° comma, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. Chi richiede copia delle liste si assume la responsabilità del trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196. I dati contenuti nelle liste elettorali possono essere chiesti, a pagamento, mediante domanda indirizzata al Sindaco e consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico e le tariffe, periodicamente aggiornata in base alla delibera della Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2015 è pari a € 70,00.

TESSERA ELETTORALE

E' il documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza, unitamente a un documento di identità valido. La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, è gratuita e permanente. Viene emessa e rilasciata dal Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.. Gli elettori italiani residenti all'estero, ossia gli iscritti all'AIRE, se non sono ancora in possesso della tessera la potranno ritirare presso l'Ufficio Elettorale in occasione di ogni consultazione elettorale.

RICHIESTA DUPLICATO TESSERA ELETTORALE

In caso di **smarrimento, furto o deterioramento** della tessera elettorale, è possibile richiedere all'Ufficio Elettorale il rilascio di un duplicato. Per ottenere il duplicato è necessario presentare domanda scritta, in carta libera, su modulo prestampato. Se la tessera si è deteriorata occorre riconsegnarla all'Ufficio Elettorale. Se è stata smarrita occorre rendere apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'interessato non possa presentarsi personalmente all'Ufficio Elettorale per il ritiro (a causa di furto, smarrimento, deterioramento della tessera) può incaricare un familiare con un'apposita dichiarazione, alla quale va allegata copia del documento d'identità del dichiarante.

COMPONENTI SEGGI ELETTORALI

Per ogni sezione elettorale è istituito un ufficio elettorale o seggio.

L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente, da quattro scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e da un segretario, scelto dal presidente.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):

- **i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;**
- **gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;**
- **i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;**
- **i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;**
- **i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.**

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali e di referendum coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I compensi ricevuti non sono soggetti a Irpef e quindi non vanno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi.

I membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.

Clicca sull'argomento che ti interessa consultare:

- **Presidenti di seggio**
- **Scrutatori**
- **Segretari**
- **Rappresentanti di lista**

PRESIDENTI DI SEGGIO

I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, con cittadinanza italiana, di età non superiore ai 70 anni e con titolo di studio della scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (diploma di scuola media superiore) possono richiedere l'iscrizione nell'albo dei Presidenti di Seggio entro il mese di ottobre di ciascun anno.

La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata o inviata per posta all'ufficio Elettorale del Comune.

Se la richiesta viene accolta, l'iscrizione riveste carattere permanente e non deve, quindi essere rinnovata l'anno successivo.

L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale è stato istituito presso la Cancelleria di ciascuna Corte d'Appello con legge 21 marzo 1990 n. 153. I suddetti Presidenti sono nominati, in occasione di ogni consultazione elettorale, dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che sono iscritti nell'apposito albo predisposto dal Comune. La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione e l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali viene trasmesso al Comune entro il ventesimo giorno antecedente la data delle consultazioni. Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni: nomina il Segretario del seggio, prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio, provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto, sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio, soprintende ed è responsabile dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate, ha la potestà di decisione, udito il parere degli scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra gli Scrutatori.

SCRUTATORI DI SEGGIO

I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli Scrutatori entro il mese di novembre di ciascun anno e devono avere i seguenti

requisiti:

cittadinanza italiana, età da 18 a 70 anni, titolo di studio della scuola dell'obbligo. La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera e completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata, nel termine indicato, all'ufficio Elettorale. Se la richiesta viene accolta, l'iscrizione riveste carattere permanente e non deve, quindi essere rinnovata ogni anno.

L'iscrizione dura fino a quando l'interessato non chiedi, mediante domanda scritta entro il mese di dicembre di essere cancellato per gravi, giustificati e comprovati motivi oppure sia cancellato d'ufficio.

Gli scrutatori provvedono ai seguenti compiti: firma delle schede di votazione per la loro autenticazione, identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare, spoglio delle schede, registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio, confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

SEGRETARI

Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990 n. 53), che non abbiano superato il settantesimo anno di età.

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni di seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare e alla confezione dei plichi.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti sono designati dai delegati in occasione di consultazioni.

I delegati hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione due rappresentanti: uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere effettuate, entro il giovedì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 Legge 21 marzo 1990, n. 53).

I rappresentanti hanno diritto:

- ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
- ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

UBICAZIONE SEGGI ELETTORALI

Sezioni 1-2-4 presso Scuole Elementari – Piazza Falletti n. 3 - Villafalletto

Sezione 3 presso ex Scuole Elementari – Via La Prata n. 3 – Frazione Monsola

